



COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER LA DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L'anno **DUEMILASEDIC**i addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 17,30 e seguenti nell'aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Giada PORRETTA si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

All'atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	CONIA Michele	Si	8	CORDIANO Fausto	Si
2	LONGO Giuseppe	Si	9	LORIA Flavio Saverio	Si
3	VALENTINO Gabriella	Si	10	CASCARANO Marco	Si
4	PORRETTA Giada	Si	11	IANNIZZI Mariangela	Si
5	FURIGLIO Rocco	Si	12	GALIMI Michele	No
6	ALBANESE Giuseppe	No	13	BURZESE Angelo	No
7	D'AGOSTINO Maria Annunziata	No			

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 – ASSENTI N. 4

Presenti gli Assessori esterni Roberta MANFRIDA e Romina SORBARA

Alle ore 19,00 entra il Consigliere D'AGOSTINO Maria Annunziata:

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 3

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge il Presidente Giada PORRETTA assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

Il Presidente, quindi, invita il Consiglio ad approvare, le aliquote per la disciplina della TASI.

Relaziona il Consigliere CORDIANO il quale sottolinea che il comma 14 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità anno 2016) ridefinisce il presupposto della TASI, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale.

Sottolinea, inoltre, che con il richiamo all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione principale sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7.

L'esonero non opera per le unità immobiliare cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei Consiglieri in merito all'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti Locali per l'anno 2016 alla data del 31/3/2016;

CHE in sede di conferenza Stato-città del 18/2/2016 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/4/2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'8/9/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, incluse l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 90% dall'utilizzatore e del 10% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 14 lettera a) della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità anno 2016) modifica l'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2016 e prevede l'abolizione del pagamento della TASI, oltre che dall'abitazione principale e relative pertinenze del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale. Tale beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1 – A/8 – A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CHE questo ENTE ha fissato l'aliquota IMU per le aree fabbricabili ed altri fabbricati l'aliquota del 10,60 per mille per cui per questa tipologia di immobili non può applicare alcuna aliquota TASI;

RILEVATO che in base all'art. 10 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016;

RITENUTO per quanto sopra, si stabilisce di **fissare per l'anno 2016** le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016, nella misura seguente:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale e pertinenze	Esente
Aliquota abitazione principale e pertinenze A/1 – A/8 – A/9	1,5

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	Zero
Aliquota altri fabbricati ed aree fabbricabili	Zero

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 2 (CASCARANO – IANNIZZI) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**):

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale comprese le pertinenze	Esente
Aliquota abitazione principale A1 – A8 – A9 comprese le pertinenze	1,5 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	Zero
Aliquota altri fabbricati ed aree fabbricabili	Zero

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
 - 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
 - 5) di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale.

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l'urgenza del provvedimento al fine di renderlo concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

fa propria la proposta del Presidente e, con voti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 2 (CASCARANO – IANNIZZI) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di legge.